



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**


Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0011722**
del 21/11/2017 ore 10:31:09
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO: dt

Roma, 21 NOV. 2017

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di La Spezia
Piazzale Kennedy 27
19124 La Spezia (SP)

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 266/2017- Corsi di formazione per Gestori OCC

In relazione al quesito formulato in data 6 ottobre 2017 in merito all'organizzazione di corsi di formazione per Gestori OCC da parte degli Ordini professionali, si osserva quanto segue.

Alla scadenza del periodo transitorio previsto nell'art. 19 DM n. 202/2014 (28 gennaio 2018), gli Ordini territoriali potranno procedere con l'organizzazione dei corsi di perfezionamento di cui all'art. 4, comma 5, lett. b) del DM n. 202/2014, nell'ambito disciplinare della crisi di impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore.

Gli stessi Ordini potranno provvedere all'organizzazione di corsi di aggiornamento biennale di cui all'art. 4, comma 5, lett. d) DM n. 202/2014, nell'ambito disciplinare della crisi di impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore, per i professionisti che risultino già iscritti nell'elenco dei gestori tenuto dagli OCC costituiti presso gli Ordini.

L'art. 4, comma 6, DM n. 202/2014 stabilisce che sia i corsi di perfezionamento di cui al comma 4, sia i corsi di aggiornamento biennale di cui al comma 5, debbano avere durata complessiva non inferiore a quaranta ore, ferme restando le specifiche modalità individuate per l'organizzazione che, nel primo caso, vede necessariamente interagire Ordini professionali ed Università, pubbliche o private, in forza della sottoscrizione di specifiche convenzioni.

Lo stesso DM n. 202/2014 prevede una specifica eccezione alla regola generale. L'art. 4, comma 6, penultimo periodo, infatti, stabilisce che gli ordinamenti professionali possono fissare criteri di equipollenza tra corsi di formazione e aggiornamento biennale, di cui ai summenzionati commi 4 e 5, e i corsi di formazione professionale.

Si segnala al riguardo che la proposta di nuovo Regolamento FPC, già posta all'attenzione del Ministero della Giustizia nel 2016, contiene una disposizione (art. 5 *bis*) relativa alla suddetta equipollenza in quanto è previsto che la partecipazione a corsi di formazione, rientranti fra le attività di "formazione" organizzate dall'Ordine, ovvero dai "soggetti autorizzati", che hanno una durata non inferiore alle 12

ore e hanno ad oggetto le materie rientranti nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore, consente di assolvere all'obbligo formativo iniziale e di aggiornamento biennale previsto per i gestori della crisi dall'art. 4, comma 5, lettere b) e d) del DM 24 settembre 2014, n. 202.

Nelle more dell'approvazione del citato Regolamento, si ritiene che l'Ordine possa già organizzare i citati corsi di formazione attenendosi alla previsione contenuta nel regolamento sulla formazione professionale continua presentato all'attenzione del Ministero della Giustizia nel 2016.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione 